



COMUNE DI CARPEGNA

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER STABILIRE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE

Il "Regolamento per stabilire criteri e modalita' per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri vantaggi economici nell'ambito dell'assistenza economica e sociale" è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/09/2002 atto n.36

È stato pubblicato all'Albo Pretorio il 27/09/2002

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni a persone fisiche residenti sul territorio comunale, ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e non previste da specifiche leggi di settore.

Art.2

OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni esercita le competenze attribuitele in materia assistenziale, intervenendo per risolvere o attenuare situazioni di bisogno o emarginazione ed agevolare la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunale concede sovvenzioni nelle forme di:
 - sussidi ed ausili finanziari;
 - vantaggi economici;

Art.3

SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

I sussidi e gli ausili finanziari consistono in erogazioni di denaro a persone fisiche. La relativa attribuzione è correlata alla sussistenza di stati di necessità o di indigenza o di necessità temporanea.

Art.4

VANTAGGI ECONOMICI

1. I vantaggi economici consistono nella attribuzione di benefici in forme diverse dalle erogazioni di denaro, che si estrinsecano in esenzioni o riduzioni di oneri con cessioni d'uso di cose mobili o di beni immobili e simili.
2. Anche i vantaggi economici possono essere una tantum o continuativi per un determinato periodo di tempo e sono stabiliti motivandone specificatamente la compatibilità di bilancio in rapporto alle esigenze di istituto e agli oneri derivanti da competenze e funzioni obbligatorie.
3. Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.
4. I vantaggi economici di cui si tratta, dovendo essere esattamente percepibili nella loro consistenza per essere comparativamente valutabili, vanno ragguagliati in denaro al valore venale o di mercato.

Art. 5

ELENCO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE

1. Sussidi personali mensili continuativi per comprovate situazioni di bisogno;
2. Sussidi straordinari a qualsiasi titolo erogati, finalizzati comunque al superamento di condizioni temporanee di bisogno o/a esigenze specifiche comunque temporanee;

Art.6

CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE

1. **ACCESSO.** La concessione degli interventi viene decisa dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, con le modalità più avanti esposte. Per accedere alla fruizione di interventi economici si fa riferimento contemporaneamente a due ordini di parametri:
 - a) rilevanza e consistenza dei fattori socio-assistenziali che concorrono a determinare la situazione di bisogno, la gravità del rischio e l'entità dell'intervento;
 - b) situazione economica del nucleo stesso, del minimo vitale del reddito e dell'eventuale patrimonio.
2. **CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO.** Lo stato di bisogno è valutato, di norma, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) Il valore ISE del nucleo familiare del richiedente non deve superare l'importo corrispondente al "minimo vitale" intendendosi con tale termine il valore del minimo pensionistico INPS relativo all'anno di presentazione della domanda, al netto degli oneri deducibili. Nel caso di istanza per l'ottenimento della riduzione o dell'esonero dal pagamento dei servizi comunali (art.7 comma 2) l'importo di accesso è elevato di una percentuale pari al 50%;
 - b) consistenza del patrimonio familiare e del reddito e patrimonio dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile;
 - c) riflessi economici derivanti dalla presenza di gravi malattie, di tossicodipendenti e handicappati o altri stati di bisogno, opportunamente documentati.
3. **CALCOLO DEL REDDITO.** Per il calcolo del reddito del nucleo si sommeranno tutte le entrate dei componenti il nucleo familiare anagrafico, intendendosi per componenti il nucleo familiare indistintamente tutti i conviventi risultanti nello stato di famiglia, e comunque nel caso di istanze presentate da soggetti non percettori di reddito proprio si terrà conto del reddito della famiglia nucleare. Per l'istruzione della pratica e l'individuazione dell'ammontare del reddito, ci si avvarrà della seguente documentazione:
 - a) domanda dell'interessato;
 - b) autodichiarazione sui redditi di qualsiasi natura essi siano, patrimonio, composizione del nucleo familiare e parentale se richiesto, corredata, quando sia possibile ed opportuno, da relativa documentazione;
 - c) informazioni socio-economiche dei vigili informatori
4. **CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI.** Tutti gli interventi e la loro consistenza sono adottati nell'ambito inderogabile della disponibilità di competenza degli appositi capitoli di Bilancio, dal Responsabile del Settore, il quale può avvalersi, in casi particolari, del parere della Giunta Municipale, fatti salvi i criteri indicati ai precedenti commi.

Art. 7

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO O PRESTAZIONE

Sulla base della somma appositamente stanziata in bilancio, valutate le domande già ricevute ed il resoconto dell'anno precedente, l'ufficio provvede ad erogare i sussidi monetari in misura compatibile con lo stanziamento disponibile. Con gli stessi criteri, l'ufficio provvede altresì ad autorizzare la fornitura di sussidi sotto forma di beni strumentali ed esoneri, totali o parziali, dal pagamento di servizi comunali secondo le modalità di seguito indicate:

SERVIZI COMUNALI: nel caso di servizi erogati direttamente dall'Ente (mensa e trasporto scolastico) il vantaggio economico consisterà nella riduzione o nell'esonero del relativo pagamento. Di norma sarà applicata una riduzione nella misura del 50% del dovuto, l'esonero totale sarà concesso qualora il reddito del nucleo familiare del richiedente sia inferiore all'80% di quello di accesso così come stabilito dall'art.6, comma 1, lettera a).

CONTRIBUTI UNA TANTUM: il contributo una tantum può raggiungere l'importo massimo di € 260,00, solo casi eccezionali possono comportare il ripetersi dell'erogazione allo stesso soggetto e per la stessa motivazione nel corso del medesimo esercizio finanziario.

INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA PRESSO CASE DI RIPOSO O STRUTTURE PER DISABILI: Il comune può provvedere ad integrare la retta di degenza dei cittadini ricoverati presso Case di Riposo per anziani od Istituti per disabili residenti nel Comune all'atto del ricovero, nel caso in cui i loro redditi non la coprano integralmente. L'intervento si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'Art. 433 del Codice Civile ovvero gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto. Esso è in ogni caso limitato a coprire la somma eventualmente rimasta allo scoperto dopo l'intervento dei parenti obbligati. In presenza di più parenti obbligati in grado di provvedere al proprio congiunto, il comune non si cura di intervenire sul criterio di ripartizione delle spese tra loro.

Art. 8

Presentazione delle domande

La domanda deve essere redatta su apposito stampato e deve essere sottoscritta dal richiedente. In essa devono essere indicati tutti i redditi che comunque contribuiscono al sostentamento del richiedente e della famiglia. Deve altresì essere allegato ogni documento idoneo a consentire più agevole riscontro del reddito (ultima busta paga, libretto di pensione, mod. 740, modello 730, mod. CUD, ecc.) ovvero ogni altra certificazione utile per la valutazione di particolari condizioni di disagio. La domanda non potrà in ogni caso essere istruita se priva della documentazione prevista ed indicata nello stampato.